

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE



Aggiornamento 01/01/2019

Valido al 17/06/2019

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie	3
Art. 3 – Albo degli operatori economici	6
Art. 4 – Requisiti generali e speciali.....	6
Art.5 - Modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.....	6
TITOLO II – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO	7
Art. 6 – Atto di indizione della procedura	7
Art. 7 – Affidamento	7
TITOLO III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE	8
Art. 8 – Atto di indizione della procedura	8
Art. 9 – Fasi della procedura negoziata	9
Art. 10 – Lettera d’invito	10
Art. 11 – Aggiudicazione.....	10
Art. 12 Principi in materia di rotazione	10
Art. 14 – Stipula dei contratti	11

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi delle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4 emanate dall' ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

2. L'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA.

4. Il Regolamento disciplina tali affidamenti:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- per il perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento.

Art. 2 – Affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di affidamento ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016, Far.Com. procede all'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79 del D.Lgs. 50/2016, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del suddetto decreto sono ridotti alla metà.

3. Per ogni procedura di affidamento, la Società nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale svolge le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

4. In applicazione dell'art. 36 del Codice, gli affidamenti sotto-soglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

LAVORI

Importo in Euro	Norme di riferimento
< 40.000	art. 36, comma 2 lett. a) Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
40.000 – 149.999	art. 1, comma 912 L.145/2018 affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici
≥ 150.000 – 349.999	art. 1, comma 912 L.145/2018 ¹ procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
350.000 – 999.999	art. 36, comma 2 lett. c) ² Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici
1.000.000 - 5.247.999	art. 36, comma 2 lett. d) Ricorso alle procedure ordinarie di gara

¹ Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019.

² Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019.

≥ 5.548.000	Art. 35, comma 1 lett. a) Ricorso alle procedure comunitarie di gara
--------------------	---

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Importo in Euro	Norme di riferimento
≤ 200.000 o importo indispensabile	Art. 163 L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente

SERVIZI E FORNITURE

Importo in Euro	Norme di riferimento
< 40.000	art. 36, comma 2 lett.a) Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
40.000 – 149.999	art. 36, comma 2, lett.b) Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici
≥ 150.000	art. 35, comma 1, lett. c) Ricorso alle procedure ordinarie di gara

5. Le soglie sopra indicate vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Art. 3 - Albo degli operatori economici

1. Far.Com. si riserva di istituire un albo degli operatori economici con apposito regolamento.

Art. 4 - Requisiti generali e speciali

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e, se richiesti nell'atto di indizione della procedura, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, la cui entità è stabilita in ragione dell'oggetto e del valore dell'affidamento.

Art.5 - Modalità di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

1. Ai sensi delle Linee guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, si distinguono modalità diversificate di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

a) Fascia 0-5.000,00 €

le verifiche si effettuano su:

- Casellario ANAC
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Sussistenza requisiti speciali (ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni);
- Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

b) Fascia 5.000-20.000 € occorre verificare:

- Casellario ANAC
- Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice;
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4)
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4)

- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b);
 - Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
- c) Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

TITOLO II – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Art. 6 – Atto di indizione della procedura

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, o con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Affidamento

1. Il RUP, dopo avere individuato l'affidatario, propone all'Amministratore Unico, o altro soggetto munito di idonei poteri, di disporre l'affidamento in favore dell'operatore economico individuato.

2. Nella proposta il RUP indica i motivi che giustificano la scelta. Nella motivazione il RUP dà atto: a) del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti nell'atto di indizione della procedura; b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse che la Società deve soddisfare; c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e alla professionalità dell'operatore economico.

3. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

4. Il RUP motiva l'affidamento al contraente uscente avuto riguardo alla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale o alla competitività del prezzo offerto, tenendo conto delle caratteristiche della fornitura e del servizio nonché della professionalità del contraente. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è sufficiente una motivazione sintetica, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

5. L'Amministratore Unico di Far.Com. o altro soggetto munito di idonei poteri, dispone l'aggiudicazione con proprio atto ovvero apponendo la firma per approvazione sull'atto di proposta del RUP.

TITOLO III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Art. 8 – Atto di indizione della procedura

1. La procedura negoziata di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) prende avvio con l'atto di indizione della stessa.

2. L'atto di indizione è adottato dall'Amministratore Unico, o altro soggetto munito di idonei poteri, previa proposta del funzionario preposto.

3. L'atto di indizione deve contenere: l'indicazione dell'interesse perseguito da Far.Com.; le caratteristiche tecniche e funzionali delle forniture e/o dei servizi che si intendono acquisire; l'importo massimo stimato dell'affidamento; i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, nella misura stabilita in ragione dell'oggetto e del valore dell'affidamento; il criterio di aggiudicazione; le condizioni contrattuali.

Art. 9 – Fasi della procedura negoziata

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite indagine di mercato, questa è volta a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.

4. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5. Il RUP effettua le indagini di mercato pubblicando sul sito internet di Far.Com., nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", un Avviso per la manifestazione di interesse nel quale sono indicati:

a) il valore dell'affidamento;

b) i requisiti di idoneità professionale;

c) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali;

d) il criterio di aggiudicazione;

e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;

f) i criteri sulla cui base verranno selezionati gli operatori da invitare.

6. Nell'Avviso la Società si può riservare di procedere all'individuazione mediante sorteggio dei soggetti da invitare successivamente alla procedura di aggiudicazione. In tal caso nello stesso Avviso vengono indicati il luogo e la data in cui si terrà il sorteggio dello stesso.

7. L'Avviso contiene il termine entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse. Tale termine è di regola fissato in quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale, salva la riduzione a cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.

Art. 10 – Lettera d’invito

1. Individuati gli operatori economici da invitare, Far.Com. invia agli stessi Lettera d’invito a presentare offerta.
2. La Lettera d’invito, con gli eventuali allegati, viene di regola trasmessa agli operatori economici a mezzo PEC.
3. La Lettera d’invito contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - a) l’indicazione dell’oggetto del contratto;
 - b) le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio e /o della fornitura richiesta;
 - c) il prezzo posto a base d’asta;
 - d) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - e) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - f) il criterio di aggiudicazione, il capitolato tecnico, lo schema di contratto ove predisposto ovvero le condizioni contrattuali;
 - g) le garanzie provvisorie e definitive;
 - h) il nominativo del RUP.
4. La Lettera d’invito contiene inoltre gli ulteriori elementi che Far.Com. riterrà d’inserire.

Art. 11 – Aggiudicazione

1. L’aggiudicazione è disposta dall’Amministratore Unico, o altro soggetto munito di idonei poteri, su proposta del RUP.

Art. 12 Principi in materia di rotazione

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, nelle categorie di opere e nel settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.
2. Il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

4. Far.Com. si riserva di istituire diverse fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, in modo tale da applicare la rotazione solo agli affidamenti (identici o analoghi) che si situano all'interno della stessa fascia;

5. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro e nel caso di infungibilità come previsto dall'art 63 del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato), è consentito derogare, con scelta sinteticamente motivata, alla rotazione.

Art. 13 Principi in materia di trasparenza

1. In applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 (c.d. "Decreto trasparenza") Far.Com. provvede a pubblicare e aggiornare sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in aderenza a quanto definito dal proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 14 - Stipula dei contratti

1. Per la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del D.Lgs. 50/2016.